



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.9 del 29-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

L'anno **duemilaventicinque** e questo di **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:05**, si è svolto il **CONSIGLIO COMUNALE**, **in adunanza pubblica ed in prima convocazione**, a seguito di avviso di convocazione regolarmente trasmesso dal **SINDACO Angori Massimiliano**.

Nome	Presente / Assente
Angori Massimiliano	P
LELLI ANDREA	P
CANARINI MINA	P
Giannotti Sara	P
Del Zoppo Lorenzo	P
ANDREONI ARIANNA	P
Campera Elena	P
CERRI MASSIMO	P
CORTI EMILIANO	P
FABBRIS GABRIELE	P
Spinesi Luca	P
TRIPOLI ELISA	P
SBRAGIA ROBERTO	P
BALDONI ANGELA	A
DE LUCA MARIO	P
DINI STEFANO	A
CARNI' VINCENZO	P

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri N° 15 Sono assenti Consiglieri N° 2

Partecipa **Petri Marco**, Segretario Comunale.

Angori Massimiliano nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa la designazione a scrutatori dei Consiglieri:

ANDREONI ARIANNA

CERRI MASSIMO

DE LUCA MARIO

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE

SI DA' ATTO CHE:

- IL CONSIGLIERE CARNI' SEGUE I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCOLLEGAMENTO;

Il punto è stato illustrato congiuntamente al precedente punto 2 dall'Assessore Canarini, con votazione separata;

Il Consigliere Carni Presidente della Commissione Consiliare II nella seduta del 28 Aprile 2025 ha dichiarato che il punto è stato approvato a maggioranza dei componenti e con astensione della minoranza;

Si rinvia alla trattazione al punto precedente;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), disciplinano la TARI;
- il comma 527 dell'art. 1, della [Legge n. 205/2017](#), ha attribuito ad ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza. In particolare, tra le funzioni conferite rientrano (cfr. comma 527, lett. a-n):
 - l'emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e la definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
 - la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
 - la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: [deliberazione 363/2021/R/RIF](#)), è stata disposta "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente l'allegato A (di seguito: MTR-2);
- con la [deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF](#), sono state fornite le indicazioni inerenti "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" (di seguito: [deliberazione 459/2021/R/RIF](#));
- con la [deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2023 389/2023/r/rif](#) è stato fornito il quadro regolatorio per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2);
- con la [Determina 06 novembre 2023 1/2023](#) - DTAC l'ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni [363/2021/R/rif](#) e [389/2023/R/rif](#));

- con [delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019](#) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- con [delibera di ARERA n. 15/2022/R/RIF](#) è approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- con [delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF](#) si introduce il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare. Al contempo, istituisce il conto perequativo dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, nonché le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze;
- con [delibera di ARERA n. 389/2023/R/RIF](#) sono recate le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
- l'art. 8 del [D.P.R. n. 158/1999](#) disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il [D.Lgs. 152/2006](#) a seguito delle modifiche introdotte dal [D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116](#) ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI a partire dall'anno 2021;
- l'art. 30, comma 5 [D.L. 41/2021](#), convertito in Legge 69/2021, in base al quale «la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 14 in materia di "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti";

PRESO ATTO che secondo la [Legge 25 febbraio 2022, n. 15](#) di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-quinquies. *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*.

VISTE le modifiche al Regolamento Tari depositato all'approvazione in via propedeutica alla presente, già oggetto di modifica con deliberazione consiliare n. 27/2024, in materia di agevolazioni sociali sulle base dell'indicatore ISEE;

RICHIAMATO l'art. 7 della [deliberazione ARERA n. 363/2021](#) che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VISTO il [D.P.R. 158/1999](#) disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della [legge n. 147/13](#), per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2024/2025 già validato dall'ente territorialmente competente *ATO TOSCANA COSTA* con Determinazione n.35/Direttore Generale del 15.04.2024 – Registro Generale Determine n.46/2024 già oggetto della deliberazione consiliare n. 28 del 29.04.2024 in materia di aggiornamento PEF 2024/2025 e tariffe TARI 2024" da intendersi qui integralmente richiamato seppur non allegato;

RICHIAMATO il comma 683 del sopra citato articolo 1 della [Legge 147/2013](#), il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

RAVVISATA la necessità di determinare la componente tributo servizio rifiuti (TARI), per il periodo d'imposta 2025, nell'ambito dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario TARI (PEF) 2024 - 2025, come validato dal competente ATO Toscana Costa, unitamente alle tariffe ed alle agevolazioni di competenza di questo Consiglio Comunale;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 18/12/2023 si è proceduto all'Affidamento *in house providing* alla "Società Entrate Pisa S.P.A." (SEPI S.P.A.) per la gestione e riscossione delle entrate comunali" ivi compreso il servizio di bollettazione e riscossione TARI, per il periodo 2024 - 2026;
- con la deliberazione Consiglio Comunale n. 74 del 16.12.2024 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2025/2027;
- con la deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 20.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli anni 2025/2027 ed i relativi documenti allegati;
- con la delibera della Giunta Comunale n. 169 del 23.12.2024, è stato approvato il PEG 2025/2026;
- nel Bilancio di previsione/Peg 2025/2027, esercizio 2025 sono previste le risorse per la copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti al Capitolo 6431, in coerenza con le risultanze del documento di aggiornamento del PEF per le annualità 2024-2025 pari ad euro 2.905.310,00 (IVA 10% esclusa) per l'anno 2025 (*con IVA € 3.195.841,00*) e conseguentemente il valore delle entrate tributarie al netto del contributo MIUR (euro 5.943,00 per il 2025), come riportate nella predetta determinazione di ATO n. 35/2024 e previste al Cap. 250 del Bilancio di previsione/Peg 2025/2027, esercizio 2025, derivanti dai costi del servizio previsti nel suddetti PEF, risulta per l'anno 2025 pari ad euro 3.318.640,00;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge. n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile;
- alle tariffe si applicano le quote perequative ARERA cd. UR 1 ed UR 2 di cui alla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF previste a titolo di partite di giro nel Bilancio di Previsione/Peg 2025/2027, esercizio 2025 rispettivamente ai Cap di entrata 3945 e 3946 ed ai Cap. di spesa 14755 e 14756;

DATO ATTO che le tariffe tengono conto delle risultanze dei fabbisogni standard ex comma 653 della L. 147/2013 nei termini disciplinati dalla delibera ARERA n. 363/2021 e riportati nella

determinazione n. 35/2024 di ATO Toscana Costa;

RILEVATO altresì in continuità, salvo quanto espressamente osservato, con quanto definito nell'esercizio precedente:

- i coefficienti K sono determinati nel seguente modo: Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, sono stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, i coefficienti Kb, per la determinazione della quota variabile delle utenze domestiche, sono assunti indicativamente nei valori minimi, ed i coefficienti Kc e Kd, della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, sono assunti nei valori massimi ad eccezione delle categorie 20, 21, 22, 24 e 27 per i quali sono applicati valori medi, ciò in conformità ed in applicazione del DPR 158/1999 sopra richiamato e della L. 147/2013;
- con riferimento ai coefficienti Kb di cui sopra sono incrementati nella misura minimale di 0,04 quelli relativi alle famiglie con n. 1 occupante e di 0,02 quelli afferenti alle famiglie con n. 2 componenti rispetto all'esercizio precedente con funzione altresì di omogeneizzazione dell'incremento complessivo;
- la percentuale di ripartizione della produzione di rifiuti fra utenze domestiche (UD) ed utenze non domestiche (UND) è fissata, come per i periodi di imposta precedenti, rispettivamente al 74,50% ed al 25,50% con un indice di correzione 1,44;

VISTA la relazione e l'elaborazione tariffaria di Sepi S.p.A. acquisita al ns. prot. 7866 del 10.04.2025;

RILEVATO che la quantità di rifiuti annui stimati è pari a 6.201.000 kg come rilevato dal PEF 2024-2025;

DATO ATTO CHE:

- le agevolazioni tributarie sono disciplinate all'art. 12 del Regolamento TARI, come riformulato in termini incrementali per il periodo di imposta 2025, e che per il finanziamento delle stesse al Cap. 6439 del Bilancio di Previsione/Peg 2025-2027, sono stanziati euro 26.800,00;
- l'onere derivante dalle riduzioni previste da legge e nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, co. 659 e 660 della [Legge 147/2013](#) sono quantificabili in euro 99.175,00, come da relazione Sepi S.p.A. sopra indicata, e trovano copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

RILEVATO CHE:

- appare necessario di maggiori tempi per la definizione della bollettazione, anche alla luce dell'incremento delle agevolazioni sociali di cui sopra, e che dunque si pone la necessità di rinviare la scadenza della prima rata al 30.6.2024 ai sensi dell'art. 13, comma 3bis del Regolamento TARI, fermo restando quanto altro già disciplinato in materia;
- al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale del costo del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio de quo afferente alle istituzioni scolastiche ex art. 33bis del D.L. 248/2007, è necessario approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato 1 alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- gli articoli 31, 32 e da 41 a 43 della L.R. 69/2011 che attribuisce funzioni di gestione del ciclo dei rifiuti e di determinazione del gestore unico all'Autorità di ambito ATO Toscana Costa;
- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e

successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III, che si allegano al presente atto;

- il parere dell'Organo di revisione economico-finanziario (**allegato n. 2**), prot. n. 8152 del 14.04.2025, quale parte integrante e sostanziale della presente;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 15
- Consiglieri votanti n. 15
- Consiglieri favorevoli n. 12
- Consiglieri contrari n.3: Sbragia, De Luca, Carnì

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.
2. Di approvare lo sviluppo tariffario predisposto da SEPI Spa e le correlate tariffe TARI ex art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, per il periodo d'imposta 2025, come rappresentate all'**allegato n. 1 (costituito da prima parte UD e seconda parte UND)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
3. Di approvare, ai sensi dell'art. 13, comma 3bis del vigente Regolamento TARI, per l'anno 2025, le scadenze di pagamento degli avvisi bonari, nel rispetto di quanto di disciplinato all'articolo 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge, nei termini che seguono:
 - I rata 30 giugno
 - II rata 31 luglio;
 - III rata 30 settembre;
 - IV rata 1 dicembre.
4. Di incaricare i competenti Uffici a tutti i successivi adempimenti necessari a dare piena attuazione a quanto sopra deliberato, ivi compresa la pubblicazione secondo quanto disposto al richiamato art. 15/bis del D.L. 34/2019.
5. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
6. Di trasmettere la presente deliberazione ad ATO Toscana Costa nonché a SEPI Spa, ciascuno per le rispettive competenze.

Indi il Consiglio Comunale

Rilevata l'urgenza di provvedere con la dovuta tempestività agli adempimenti correlati;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 15
- Consiglieri votanti n. 15
- Consiglieri favorevoli n. 12
- Consiglieri contrari n.3: Sbragia, De Luca, Carnì

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali "-T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL SINDACO

Angori Massimiliano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Petri Marco

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 12 Del 14-04-2025

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SU PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO**

Sulla presente proposta si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Vecchiano li, 14-04-2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

MIRKO CANTINI

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 12 Del 14-04-2025

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SU PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO**

Acquisita la verifica del Responsabile si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Vecchiano li, 14-04-2025

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Mirko Cantini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 9 del 29-04-2025

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 15-05-2025 al 30-05-2025.

ALBO PRET. N° 505

Vecchiano, 15-05-2025

**L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE**

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 9 Del 29-04-2025

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva il giorno 29-04-2025

perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4°, del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000);

Vecchiano, li 31-05-2025

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.